

PROTOCOLLO ORIENTATIVO SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

(elaborato dai docenti referenti appartenenti al CTI 9 - Brescia)

INDICAZIONI GENERALI

Qualsiasi atto valutativo ha sempre un valore relazionale e un significato comunicativo, oltre che una funzione certificativa. Affinché esso risulti attendibile e formativo nel percorso scolastico dell'alunno, occorrerà coniugare le singole misurazioni analitiche di conoscenze, abilità e competenze con un punto di vista globale più generale e condiviso dal gruppo docente, che sappia ricondurle a una fondata coerenza complessiva.

Punti chiave:

- a) La valutazione è l'espressione di un giudizio che si fonda su vari elementi (verifiche di apprendimento, comportamenti, costanza nell'impegno, miglioramenti/peggioramenti, attitudini e capacità personali, grado complessivo di maturazione).
- b) La valutazione degli alunni stranieri, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, deve essere pensata nel contesto del percorso delineato dal protocollo di Accoglienza in uso nelle Istituzioni Scolastiche .
Essa deve avere un carattere eminentemente formativo e orientativo finalizzato alla promozione della persona nell'interezza della sua storia e del suo progetto di vita. In questa prospettiva vanno dunque rilette le fasi e gli scopi normalmente agiti, previsti dalle vigenti disposizioni ministeriali e integrati dai riferimenti normativi specifici per gli alunni stranieri.
- c) La valutazione iniziale coincide, per gli alunni stranieri neo-arrivati, con la prima fase dell'accoglienza, che vede i docenti impegnati nella rilevazione delle competenze in ingresso per mezzo di diverse azioni:
 - ' colloqui con familiari e alunno/a;
 - ' esame documentazione scolastica del paese di origine;
 - ' somministrazione prove di ingresso, prevedendo per le discipline, qualora lo si ritenga necessario, l'intervento di mediatori linguistico- culturali.

In accordo con quanto contenuto nella normativa nazionale, la scuola provvede a definire il livello scolastico di partenza al fine di delineare, per ciascun allievo straniero, un percorso didattico e formativo personale.

Esso va predisposto sia per gli allievi neo arrivati che per gli allievi immigrati da più tempo o nati in Italia, con particolari bisogni linguistici e di apprendimento.

- d) La famiglia va informata sulla necessità di programmare un Piano Didattico Personale, atto a favorire l'inserimento nel nuovo contesto scolastico, l'acquisizione della lingua italiana e il successo formativo dell'allievo.

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE

La valutazione è strettamente connessa alla didattica e alla gestione della classe. Non si può pensare di valutare a prescindere da ciò che si è fatto, per gli allievi e con gli allievi, I docenti delle discipline si avvarranno di prove di verifica appositamente predisposte, che contribuiranno a fornire elementi utili alla valutazione, che sarà specchio della personalizzazione del percorso.

È fondamentale privilegiare la valutazione formativa, che considera e misura i progressi formativi tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno e, soprattutto, delle potenzialità di apprendimento dimostrate.

Agli allievi stranieri neo-arrivati dovrebbero essere riconosciute, valorizzate e adeguatamente valutate le conoscenze in L1, maturate nel percorso scolastico pregresso nel Paese d'origine e opportunamente verificate da un docente del team in collaborazione con un mediatore.

Il fatto che gli allievi non italofoni non conoscano l'italiano non significa che non sappiano nulla: non sono allievi "vuoti" di competenze, semplicemente non hanno ancora le parole per esprimere ciò che sanno e che sanno fare (conoscenze e abilità).

Il team dei docenti di classe, nel caso di:

- allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato,
- allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana,
- allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d'origine,
- allievi non alfabetizzati in lingua d'origine,

considera che i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico e dà una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l'allievo all'anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il team dei docenti di classe a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel corso dell'anno successivo i progressi dell'allievo, in un'ottica di promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti.

Tale procedura appare particolarmente importante nei casi di allievi con età superiore di uno o più anni rispetto ai compagni di classe.

Nell'ottica formativa della valutazione è opportuno considerare indicatori comuni che concorrono alla valutazione quali:

- il percorso scolastico pregresso;
- la motivazione ad apprendere;
- la regolarità della frequenza;
- la motivazione;
- l'impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche;
- la progressione e la potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento.

Nell'ottica di una verifica efficace è opportuno considerare tipologie diverse di prove da somministrare:

- prove supportate da immagini o dispositivi di facilitazione
- vero-falso
- scelta multipla con una sola risposta
- scelta multipla con più risposte
- completamento
- in numero di items ridotti
- con tempi di svolgimento più lunghi
- con possibilità di consultare testi
- con la presenza di un tutor

Per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari è indispensabile tener conto di

- obiettivi possibili, rispetto alla situazione di partenza;
- risultati e abilità raggiunte nei corsi di alfabetizzazione di italiano L2 che costituiscono parte integrante della valutazione di italiano, intesa come materia curricolare.
- risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
- conoscenze e competenze raggiunte in base alla personalizzazione dei percorsi, relativamente ai contenuti essenziali disciplinari previsti per la classe.

VALUTAZIONE INTERMEDIA PRIMO QUADRIMESTRE

La valutazione deve essere commisurata **al piano didattico personale** rispetto al quale è prevista:

la differenziazione in tutte o di alcune discipline con:

- Possibilità di usare la lingua straniera , in un primo tempo come lingua veicolare
- Sostituzione della seconda lingua comunitaria con insegnamento Italiano (C.M. 4 del 16/01/09)

La valutazione deve essere rispettosa dei tempi di apprendimento/insegnamento delle varie discipline, come da Piano Didattico Personale.

Il raggiungimento del livello A2 può essere considerato uno degli indicatori positivi , ma non è vincolante per la continuazione del percorso scolastico.

IPOTESI A	IPOTESI B
<p>NON VALUTATO in alcune discipline con motivazione espressa :</p> <p><i>“La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua italiana”</i></p>	<p>Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel piano didattico personale</p> <p><i>“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”</i></p>

VALUTAZIONE FINALE

Valutazione espressa in riferimento agli obiettivi previsti nel P.D.P.

Riportare nel documento di valutazione :

“La valutazione espressa è conforme agli obiettivi previsti dal P.D.P.”

Per le discipline il cui insegnamento e apprendimento è meno vincolato alla lingua italiana si potrà procedere alla valutazione dei progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse

Ammissione alla classe successiva

Nonostante l’alunno abbia frequentato solo nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, si ritiene opportuno ammetterlo alla classe successiva (all’esame di Stato) per consentirgli di proseguire l’apprendimento in un contesto di classe più adatto al suo equilibrio psicologico e relazionale”.

“Nonostante l’alunno non disponga delle competenze di base nella lingua italiana, si ritiene opportuno ammetterlo alla classe successiva (all’esame di Stato) per consentirgli di proseguire l’apprendimento in un contesto di classe più adatto al suo equilibrio psicologico e relazionale”.

“L’alunno viene ammesso alla classe successiva in base agli obiettivi previsti nel piano personalizzato e ai progressi compiuti”

GIUDIZIO GLOBALE

LIVELLO 0- ALUNNO NEOARRIVATO	LIVELLO A
<p>L'alunno è stato inserito il(<i>data</i>) e non conosceva la lingua italiana, pertanto ha seguito un itinerario individualizzato secondo D.P.R. 394/99 di prima alfabetizzazione linguistica. Nello svolgimento delle attività proposte ha dimostrato (<i>interesse, impegno, collaborazione</i>). La socializzazione è (<i>in via di miglioramento</i>). Il comportamento è Il progresso nell'alfabetizzazione è (<i>rilevante, soddisfacente</i>).</p> <p>Oppure. La conoscenza della lingua italiana è ancora incerta, con conseguente difficoltà nell'apprendimento delle altre discipline.</p>	<p>Nel corso del quadrimestre ha seguito un itinerario individualizzato di alfabetizzazione linguistica secondo D.P.R. 394/99. Ha dimostrato (<i>interesse, impegno, collaborazione</i>) alle attività proposte. La socializzazione è (<i>in via di miglioramento</i>). Il comportamento è Il progresso nell'alfabetizzazione è (<i>rilevante, soddisfacente</i>).</p> <p>Oppure. La conoscenza della lingua italiana è ancora incerta, con conseguente difficoltà nell'apprendimento delle altre discipline.</p>

ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

L'AMMISSIONE ALL'ESAME

Nel caso di studenti inseriti nell'ultimo anno del ciclo di istruzione il Consiglio di classe delibera l'ammissione all'esame tenendo conto delle peculiarità del percorso personale (P.D.P.) e dei progressi compiuti, avvertendo che il processo di apprendimento dell'italiano L2 non può considerarsi concluso.

LE PROVE D'ESAME

E' opportuno temperare le prove dell'esame di licenza con il possesso delle competenze essenziali.

Le prove scritte ed orali per l'allievo straniero si configurano come prove in L2, pertanto è opportuno:

- prevedere tra le varie tracce per le prove almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall'alunno;
- facilitare l'elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi, domande guida) che orali;
- consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue;
- concordare per il colloquio argomenti a piacere, pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel percorso scolastico personale dell'allievo straniero.
- nel corso delle prove prevedere, se inserito nel POF d'istituto, la presenza di un mediatore linguistico.

SUGGERIMENTI PER LE PROVE D'ESAME

Orientamento generale:

- utilizzare prove scritte e orali e criteri di valutazione che permettano all'alunno di esprimere, nella forma più completa possibile, conoscenze, competenze ed abilità raggiunte, compatibilmente con i tempi di acquisizione della lingua italiana (anche in relazione alla lingua d'origine).
- inserire nella programmazione moduli formativi connessi ai progetti di alfabetizzazione
- orientare le prove d'esame verso proposte a "ventaglio" (diverse modalità e tipologie di prove) e/o a "gradini"(diversi livelli di raggiungimento delle competenze essenziali), a contenuto facilitato che individuino il livello della sufficienza e i livelli successivi.

PROVA DI ITALIANO

Si ritiene opportuno tener conto di:

- tempo di presenza dell'alunno in Italia
- consuetudine all'uso della lingua italiana
- consuetudine di scrittura nella lingua d'origine
- percorsi specifici seguiti dall'alunno nell'apprendimento dell'italiano-L2.

È auspicabile :

- predisporre una prova di contenuto "ampio" che consenta anche all'alunno di esprimersi su contenuti sicuramente da lui conosciuti e trovando la modalità d'elaborazione più adeguata alle sue competenze;
- nella terna di italiano è possibile prevedere una prova a contenuto ampio e conosciuto dall'allievo. In ogni caso è possibile ricorrere a modalità testuali a scelta: lettera/diario, questionario, testo narrativo..

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA

Si ritiene opportuno tener conto di

- tempo di presenza dell'alunno in Italia;
- difficoltà di utilizzo di strutture matematiche distanti dalla cultura d'origine;

È auspicabile :

- predisporre prove destinate alla classe con un livello accessibile anche all'alunno straniero (graduate)
- è auspicabile formulare prove a gradini formate da quesiti tra loro dipendenti ma che guidino l'allievo nelle soluzioni richieste dalle più semplici alle più complesse esplicitando chiaramente tutti i passaggi richiesti, o tra loro indipendenti, articolate con richieste graduate che individuano in modo chiaro il livello di sufficienza e i livelli successivi.

PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA

si ritiene opportuno tener conto di:

- tempo di presenza dell'alunno in Italia;
- vicinanza o meno della lingua d'origine alla lingua comunitaria;
- competenze accertate nel momento di ingresso nella scuola italiana relativamente alla lingua straniera studiata dalla classe;

È auspicabile :

- formulare prove a gradini formate da quesiti tra loro dipendenti ma che guidino l'allievo nelle soluzioni richieste dalle più semplici alle più complesse esplicitando chiaramente tutti i passaggi richiesti, o tra loro indipendenti, articolate con richieste graduate che individuano in modo chiaro il livello di sufficienza e i livelli successivi.

IL COLLOQUIO ORALE

Si ritiene opportuno tener conto di:

- tempo di presenza dell'alunno in Italia;
- contenuti accertati eventualmente in lingua madre all'ingresso nella scuola italiana per il colloquio interdisciplinare.

Si consiglia di:

- potenziare l'intervento di docenti competenti nella lingua straniera conosciuta dall'alunno presenti nella scuola durante il colloquio
- potranno essere concordati alcuni argomenti a piacere per le diverse discipline (es. per storia e geografia si possono prevedere contenuti concernenti il paese d'origine dell'esaminato/a).

Si possono utilizzare nel colloquio strumenti facilitanti, documenti verbali, iconici e grafici.

VALUTAZIONE: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **C.M. n.24/2006** "Linee guida per l'accoglienza degli alunni stranieri, (in particolare II parte Indicazioni operative punto 8 dove si richiama la L.517/77, l'art.4 DPR 275/199) "*... ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione*"
- **L.517/77** (accanto alla funzione certificativa si va affermando la funzione regolativa in grado di fornire un continuo adeguamento delle proposte formative alle reali esigenze degli alunni, sollecitazione della partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento)
- **DPR 275/1999 art. 1** "*L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento*". - **art. 4** (autonomia didattica delle istituzioni scolastiche che prevede che le stesse adottino le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale) *realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune... Individuano inoltre **le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati***".
- **DPR n.394/99** (adattamento della valutazione ai percorsi personali degli alunni) "*il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento*",
- **Legge n.53/2003 art.3** (piano di studio personalizzato)
- **C.M. n.10 23/1/2009** (valutazione degli apprendimenti)
- **DPR 122/09** Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti sulla valutazione ... "*I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani*"

I principi generali in materia di valutazione e le norme che regolano tale delicato momento della vita scolastica sono ora contenuti nel **Regolamento sulla valutazione del 2009**.

Dalla normativa appare evidente che la valutazione degli alunni non cittadini italiani dovrà essere effettuata con puntuale riferimento ai criteri individuati dal Collegio e in relazione al Piano Didattico Personalizzato che ogni Team/Consiglio di classe – unico soggetto abilitato a valutare il processo scolastico di un alunno- avrà predisposto per i singoli alunni stranieri che ne hanno bisogno.

Tale personalizzazione del lavoro tanto più sarà "individualizzata" quanto più sarà recente l'inserimento in Italia del minore straniero e terrà fondamentalmente conto del suo profitto, in termini assoluti, e del suo progresso, in termini relativi, nell'uso della lingua italiana.

A tale proposito vanno citate le indicazioni della **Direttiva Ministeriale 27/12/ 2012 e la Circolare Ministeriale n° 8 del 6/3/2013** "Strumenti d'intervento per alunni con **bisogni educativi speciali (BES)** e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".

"...La direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: "svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse". La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.

ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LA NORMATIVA

L'OM **n.90/01** e l'OM **n.56/02** prevedono che i consigli di classe considerino le seguenti indicazioni e disposizioni: *Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sui livelli globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e attitudini dimostrate (art.9, 3)...è data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna classe terza, su proposta motivata dei rispettivi professori ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare (art.9,31); inoltre i consigli di classe sono tenuti a ...considerare l'indispensabile coerenza tra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza (art.11,1);....gli esami di idoneità e di licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità o di licenza medio le prove scritte non hanno carattere eliminatorio rispetto alle prove orali (art.11,5)".*

La Circolare n. 48 del 31/05/2012 "Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Istruzioni a carattere permanente " a proposito della seconda lingua comunitaria stabilisce che ..resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti che si avvalgono delle ore della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova d'esame.

